



# COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTÀ MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore SEGRETERIA GENERALE

## COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15

del 30-04-25

### APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:00, nella Sala Consiliare "Falcone - Borsellino" del Comune suddetto, convocato a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Straordinaria nelle persone dei Sigg.:

PAOLINI FILIPPO	Presente	P	DI NOLA RICCARDO	P	Presente
ARUFFO RITA TERESA	Presente	P	D'INTINO GIANLUCA	P	Presente
BENDOTTI DORA ANNA	Assente	A	FURIA SERGIO	A	Assente
BENINTENDI PAOLO	Assente	A	GALATI LORENZO	P	Presente
CAPORALE DAVIDE LORIS	Assente	A	LA SCALA MICHELE	A	Assente
CAPORRELLA EUGENIO	Assente	A	LUCIANI GIUSEPPE	P	Presente
CICCOCIOPO CARLO	Presente	P	MARONGIU LEO	P	Presente
COTELLESSA PIERO	Presente	P	MEMMO PAOLA	P	Presente
DELL'ANNA GIACOMO	Assente	A	MISCIA MARUSCA	A	Assente
DE RENTIIS FERNANDO	Presente	P	SCIARRETTA GEMMA	P	Presente
DI BUCCHIANICO GABRIELE	Presente	P	TOROSANTUCCI DONATO	P	Presente
DI DIEGO ENZO	Presente	P	VERNA GIACINTO	P	Presente
DI LORETO DALILA	Presente	P			

Risultano n. 17 presenti e n. 8 assenti.

Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.g. senza diritto a voto, gli Assessori:

RANIERI DANILO	P	Presente
AMOROSO CINZIA	A	Assente
BOMBA PAOLO	P	Presente
DI CAMPLI GRAZIELLA	A	Assente
PALMIERI ANGELO	A	Assente
PAOLUCCI TONIA	P	Presente
TROILO MARIA IDA	A	Assente

Assume la presidenza SCIARRETTA GEMMA, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA che svolge l'appello, coadiuvato dal Funzionario Amm.vo Finanziario Paolo CASULLI.

Vengono nominati dal Sig. Presidente a scrutatori i Sigg.:

CICCOCIOPO CARLO - DI NOLA RICCARDO - Verna Giacinto

La seduta è Pubblica

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

**ARGOMENTO** iscritto al punto n.3 (ex punto n.7) dell' O.d.g.: “**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) ANNO 2025**”.

**INIZIO** discussione ore: 21.25

**CONSIGLIERI PRESENTI:** N.19 (SINDACO, ARUFFO, BENINTENDI, CICCO= CIOPPO, COTELLESSA, DELL' ANNA, DE RENTIIS, DI BUCCHIANICO, DI DIEGO, DI LORETO, DI NOLA, D'INTINO, LUCIANI, MARONGIU, MEMMO, MISCIA, SCIARRET= TA, TOROSANTUCCI, Verna)

**CONSIGLIERI ASSENTI:** N. 6 (BENDOTTI, CAPORALE, CAPORRELLA, FURIA, GALATI, LA SCALA)

**E' PRESENTE**, altresì, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente dell'ECO.LAN S.p.A., Massimo RANIERI.

**SU INVITO** del Presidente, l'Assessore Danilo RANIERI, procede ad una dettagliata illustrazione dell'argomento iscritto al **punto n.3 all'ordine del giorno**, inerente la proposta di deliberazione di C.C. n.18 del 14.04.2025, ad oggetto: “**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) ANNO 2025**” e all'illustrazione di un emendamento presentato.

**SEGUONO** sull'argomento degli interventi da parte del Presidente dell'ECO.LAN S.p.A. Massimo RANIERI, dei Consiglieri MARONGIU, COTELLESSA, Verna, LUCIANI e dell'Assessore PAOLUCCI, i quali sono rilevabili, unitamente alla relazione iniziale dell'Assessore RANIERI, dal resoconto della trascrizione fonografica allegato al presente verbale.

**SUCCESSIVAMENTE;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la illustrazione dell'argomento effettuata dall'Assessore Ranieri e gli interventi che alla stessa hanno fatto seguito;

**PRESO ATTO** della presentazione di un emendamento alla proposta deliberativa di C.C. in esame, n.18 del 14.04.2025, a firma dei Consiglieri Di Nola e Memmo, acquisito al protocollo comunale al n.25389 del 29.04.2025, allegato al presente atto sub lettera A, di seguito riportato:

Modificare sia le premesse che il deliberato (delib. C.C. n..18 del 14.04.2025).

### DOPO

“ 7) di stabilire quanto segue:

- la quota unitaria €/litro di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita per l'anno 2025 in **€ 0,026/litro**;
- l'importo €/svuotamento di riferimento per le utenze è quindi pari a **€ 0,026/litro** per le domestiche sarà pertanto € 1,04 e per le non domestiche l'importo sarà parametrato ai litri relativi ad ogni svuotamento;
- il numero annuale massimo di conferimenti che ogni utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 è così determinato:

<b>DOMESTICHE</b>	<b>n.</b>	<b>Conferimenti</b>
<b>Componenti</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>Componenti</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>Componenti</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
<b>Componenti</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
<b>Componenti</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
<b>Componenti</b>	<b>6 o più</b>	<b>56</b>

- che ogni svuotamento aggiuntivo al numero sopra indicato determinerà un addebito tariffario, da conguagliare il successivo anno.”

### INSERIRE

- **che ogni svuotamento in meno, con il limite massimo di n.3 svuotamenti, determinerà un accredito tariffario, da conguagliare il successivo anno.**
- **I singoli addebiti e accrediti saranno parametrati all'importo €/svuotamento pari a € 1,04.**

**PRESO ATTO**, altresì, del parere tecnico e contabile favorevole sul detto emendamento espresso dal Dirigente del Settore Finanziario in data 29.04.2025 e del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione con verbale del 29.04.2025;

**MESSA AI VOTI**, per alzata di mano, la suddetta proposta di emendamento, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI:** N. 19

**VOTANTI:** N. 18

**VOTI FAVOREVOLI:** N. 14

**VOTI CONTRARI:** N. 4 (COTELLESSA, MARONGIU, MISCHIA, Verna)

**ASTENUTI:** N. 1 (ARUFFO)

**TENUTO** conto dell'esito della suddetta votazione, dalla quale risulta l'approvazione dell'emendamento presentato;

**VISTA** la proposta deliberativa di C.C. n.18 del 14.04.2025, ad oggetto: “**APPROVAZIONE DELLE TARiffe DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) ANNO 2025**”;

**ACCERTATO CHE** sulla predetta proposta deliberativa sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**RILEVATO CHE** il presente argomento e' stato sottoposto all'esame della 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 23.04.2025;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori con verbale n.84/2025 del 23.04.2025;

**VISTO** il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000, inerente: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**PROCEDUTOSI** alla votazione, in forma palese, mediante alzata di mano, della suddetta proposta di deliberazione, così come emendata, il cui esito, proclamato dal Presidente risulta essere quello di seguito riportato:

**PRESENTI:** N. 19

**VOTANTI:** N. 19

**VOTI FAVOREVOLI:** N. 14

**VOTI CONTRARI:** N. 5 (ARUFFO, COTELLESSA, MARONGIU, MISCHIA, Verna)

## D E L I B E R A

- di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di C.C. n.18 del 14.04.2025, in premessa evidenziata, così come emendata, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**SUCCESSIVAMENTE**, il Consiglio Comunale, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto;

**CON n.14 voti favorevoli, n.5 voti contrari (ARUFFO, COTELLESSA, MARONGIU, MISCIA e Verna), espressi in forma palese mediante alzata di mano, da n.24 Consiglieri presenti, n.19 votanti su n. 24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco;**

## **D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
-

## L'ASSESSORE ALLE FINANZE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Lanciano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei relativi rapporti con l'utenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 11-04-2024, il quale espone un costo complessivo per il 2025 di € 6.308.587,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 6.019.150,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Dato Atto Che:**

- la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR (Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo);

**Preso quindi atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente AGIR, come da determina n. 103 del 28 marzo 2024 del Direttore Generale (Allegato B);

**Vista** la delibera di Giunta comunale n. 116 del 21-04-2022 con la quale è stata approvata “l'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il comune di Lanciano per il periodo 2022-2025 (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione arera 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente”;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01-07-2024 con la quale è stato approvato l'affidamento in house dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Lanciano alla società Eco.lan. s.p.a. predisposto anche in funzione della gestione del Servizio attraverso l'attivazione della Tari Puntuale (Tarip);

**Attesa** la volontà dell'amministrazione di introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2025, la TARI puntuale (TARIP), con conseguente nuovo metodo di calcolo delle tariffe che, a fianco del già presente metodo basato sui coefficienti del citato D.P.R. n. 158/1999, tenga conto anche delle quantità di rifiuto urbano secco residuo conferite da ogni utenza mediante sistema di raccolta puntuale a mezzo di contenitori dotati di sistemi di riconoscimento elettronico;

**Considerati:**

-l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

-l'art. 1, comma 667, della medesima Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14-04-2025 approvata in data odierna;

**Dato atto** che, ai sensi del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché del vigente regolamento nella versione approvata in data odierna:

-la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

-la quota variabile è, a sua volta, composta da quota variabile 1 e quota variabile 2, calcolate secondo i criteri meglio specificati nel citato regolamento;

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della parte fissa e variabile 1 delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile 1 delle utenze non domestiche, come stabiliti dalle tabelle di cui all'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Dato atto che:**

- la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario;
- la quota unitaria €/litro di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita per l'anno 2025 in **€ 0,026/litro**;
- l'importo €/svuotamento di riferimento per le utenze è quindi pari a **€ 0.026/litro** per le domestiche sarà pertanto € 1.04 e per le non domestiche l'importo sarà parametrato ai litri relativi ad ogni svuotamento ;
- il numero annuale massimo di conferimenti che ogni utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 è così determinato:

<b>DOMESTICHE</b>	n.	Conferimenti
<b>Componenti</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>Componenti</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>Componenti</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
<b>Componenti</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
<b>Componenti</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
<b>Componenti</b>	<b>6 o più</b>	<b>56</b>

- che ogni svuotamento aggiuntivo al numero sopra indicato determinerà un addebito tariffario, da conguagliare il successivo anno.

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario 2022-2025;

**Esaminate** inoltre le “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni*”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: “*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in*

*primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;*

**Considerato** in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024/2025 del Comune di Lanciano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 6.120.473,27 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*”;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/Drif del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*


- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 6.308.587,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 57.652,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 231.784,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€ 0,00	-
<b>Totale gettito tari</b>	<b>€ 6.019.150,00</b>	

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARIP ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARIP, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:



## Preso atto

- dei coefficienti  $K_a$ , per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248 e degli accertamenti di imposta, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ricordato** ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento Tari la misura tariffaria per la TARIP giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARIP, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%

**Ritenuto**, altresì, di stabilire ai sensi dell'Art. 18 del vigente regolamento comunale le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 31 luglio 2025
- seconda rata: 30 settembre 2025
- terza rata: 15 dicembre 2025
- quarta rata: 31 gennaio 2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al*

*pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
  - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Chieti sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
  - la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
    - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
    - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente/Responsabile del settore Tributi, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Proposta** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico

Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall'Ente territorialmente competente AGIR con determina n. 103 del 28 marzo 2024 del Direttore Generale;
- 3) di dare atto del passaggio dalla Tari alla Tari Puntuale (TARIP) del Comune di Lanciano con decorrenza 01-01-2025 e di approvare, conseguentemente, le tariffe della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Chieti, nella misura del 5%;
  - ✓ le componenti perequative  $UR1,\alpha$  e  $UR2,\alpha$ , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARIP di cui al vigente Regolamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
- 7) di stabilire quanto segue:
  - la quota unitaria €/litro di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita per l'anno 2025 in **€ 0,026/litro**;
  - l'importo €/svuotamento di riferimento per le utenze è quindi pari a **€ 0.026/litro** per le domestiche sarà pertanto € 1.04 e per le non domestiche l'importo sarà parametrato ai litri relativi ad ogni svuotamento ;
  - il numero annuale massimo di conferimenti che ogni utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 è così determinato:

DOMESTICHE	n.	Conferimenti
<b>Componenti</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>Componenti</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>Componenti</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
<b>Componenti</b>	<b>4</b>	<b>48</b>

<b>Componenti</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
<b>Componenti</b>	<b>7 o più</b>	<b>56</b>

- che ogni svuotamento aggiuntivo al numero sopra indicato determinerà un addebito tariffario, da conguagliare il successivo anno.

8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative 2025:

- prima rata: 31 luglio 2025
- seconda rata: 30 settembre 2025
- terza rata: 15 dicembre 2025
- quarta rata: 31 gennaio 2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, all'ARERA ed all'AGIR;

**10)** di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### ALLEGATO A

Comune di LANCIANO									
UTENZE DOMESTICHE									
Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	SVUOTAMENTI MINIMI	Volume	Volume Totale
n	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Numeri/anno	Litri		
		Sud	<b>49.168269</b>						
Famiglie di 1 componente	5.088	563.318,00	0,81	<b>0,85</b>	<b>0,589277</b>	41,79	14,00	560,00	2.849.280,00
Famiglie di 2 componenti	4.479	571.523,00	0,94	<b>2,33</b>	<b>0,683853</b>	114,56	26,00	1.040,00	4.658.160,00
Famiglie di 3 componenti	3.344	433.613,00	1,02	<b>2,50</b>	<b>0,742053</b>	122,92	35,00	1.400,00	4.681.600,00
Famiglie di 4 componenti	2.161	296.812,00	1,09	<b>2,60</b>	<b>0,792978</b>	127,84	48,00	1.920,00	4.149.120,00
Famiglie di 5 componenti	517	80.138,00	1,10	<b>2,90</b>	<b>0,800253</b>	142,59	52,00	2.080,00	1.075.360,00
Famiglie di 6 o più componenti	170	26.230,00	1,06	<b>3,10</b>	<b>0,771153</b>	152,42	56,00	2.240,00	380.800,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>15.759</b>	<b>1.971.634,00</b>		Media	<b>0,729928</b>	Media	<b>231,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>17.794.320,00</b>
									<b>0,026</b>

Comune di LANCIANO												
0												
UTENZE NON DOMESTICHE												
						QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFE TOTALE	INDIFFERENZIATO MEDIO	Volume	Volume Normalizzato	Tariffa Litro
Categoria	Numeri oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	I/MQ	Litri	Litri	Euro/Litro	
	n <sup>2</sup>	n <sup>2</sup>	Coef	Sud	Coef	Sud	Quo*Kd	QF+QV				
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	103	24.917,00	ad-hoc	0,42	ad-hoc	3,56	1,08665	1.377295	2.485961	25,00	622.925,00	262.368,15
2 Cine-matografie e teatri	1	1.047,00	ad-hoc	0,54	ad-hoc	4,47	1.425427	1.29357	3.154783	25,00	26.175,00	13.842,66
3 Autorimesse e megazinii senza alcuna vendita diretta	89	28.905,00	ad-hoc	0,48	ad-hoc	4,25	1.267046	1.644243	2.911289	25,00	722.625,00	363.351,76
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	36	8.593,00	ad-hoc	0,60	ad-hoc	5,10	1.583807	1.97092	3.556899	25,00	214.825,00	129.622,49
5 Stabilimenti balneari	-	-	ad-hoc	0,47	ad-hoc	4,15	1.240649	1.80555	2.846284	25,00	-	0,026
6 Esposizioni, autosalone	19	4.963,00	ad-hoc	0,67	ad-hoc	5,20	1.768585	2.011780	3.780365	25,00	124.075,00	76.333,11
7 Alberghi con ristorante	4	1.367,00	ad-hoc	1,10	ad-hoc	9,05	2.903647	3.301271	6.404917	25,00	34.175,00	36.591,69
8 Alberghi senza ristorante	52	8.104,00	ad-hoc	1,10	ad-hoc	8,90	2.903647	3.443238	6.346885	25,00	202.600,00	213.331,41
9 Case di cura e riposo	9	17.865,00	ad-hoc	0,94	ad-hoc	8,12	2.481298	3.141471	5.622770	25,00	446.625,00	429.066,31
10 Ospedali	6	24.005,00	ad-hoc	1,81	ad-hoc	16,12	4.777819	6.236517	11.014336	25,00	600.125,00	1.144.542,99
11 Uffici, agenzie	326	49.866,50	ad-hoc	1,11	ad-hoc	8,93	2.900444	3.548445	6.384888	25,00	124.662,50	1.317.121,11
12 Banche ed istituti di credito e studi professionali	297	31.175,00	ad-hoc	0,94	ad-hoc	8,29	2.481298	3.207241	5.688539	25,00	779.375,00	764.409,99
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	377	57.108,00	ad-hoc	1,23	ad-hoc	7,05	3.246805	2.727509	5.974314	25,00	1.427.700,00	1.190.834,56
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricencce	39	2.553,00	ad-hoc	1,17	ad-hoc	10,07	3.088424	3.895889	6.984313	25,00	63.825,00	76.040,62
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	26	2.681,00	ad-hoc	0,98	ad-hoc	8,76	2.586885	3.389075	5.975960	25,00	67.025,00	69.465,04
16 Banchi di mercato beni durevoli	162	6.607,00	ad-hoc	1,43	ad-hoc	12,57	3.774741	4.863091	8.637832	25,00	165.175,00	245.643,31
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista	151	9.439,00	ad-hoc	1,16	ad-hoc	10,16	3.062027	3.930708	6.992736	25,00	235.750,00	283.381,02
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, smaltico, fabbro, elettricista	29	2.791,00	ad-hoc	0,92	ad-hoc	9,88	2.428505	3.822328	6.250886	25,00	69.775,00	81.560,93
19 Carrozzeria, autofficina, elettrautore	45	6.134,00	ad-hoc	0,97	ad-hoc	10,07	2.560488	3.895889	6.456377	25,00	153.350,00	182.700,02
20 Attività industriali con capannoni di produzione	34	21.463,00	ad-hoc	1,10	ad-hoc	7,80	2.903647	3.017670	5.921316	25,00	536.575,00	495.165,52
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	80	9.299,00	ad-hoc	1,03	ad-hoc	8,48	2.718869	3.280749	5.999618	25,00	232.475,00	233.237,01
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	74	11.864,00	ad-hoc	1,00	ad-hoc	18,10	2.639679	7.02541	9.641220	25,00	296.600,00	635.148,21
23 Mens, birrerie, amburgherie	4	39,20	ad-hoc	0,99	ad-hoc	19,00	2.586885	7.350734	9.937619	25,00	9.800,00	22.029,52
24 Bar, caffè, pasticceria	78	6.202,00	ad-hoc	0,79	ad-hoc	19,70	2.085346	7.621550	9.706897	25,00	155.050,00	361.379,37
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30	13.668,00	ad-hoc	1,66	ad-hoc	13,76	4.381867	5.323479	7.970346	25,00	334.200,00	544.064,31
26 Pluricencce alimentari e/o miste	3	352,00	ad-hoc	1,30	ad-hoc	14,00	3.431583	5.416330	8.847913	25,00	8.800,00	14.575,92
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	40	2.204,00	ad-hoc	1,47	ad-hoc	14,60	3.880328	5.648459	9.528787	25,00	55.100,00	95.176,52
28 Ipermercati di genere misti	-	-	ad-hoc	2,19	ad-hoc	19,26	5.780897	7.451323	13.232219	25,00	-	0,026
29 Banchi di mercato generi alimentari	11	261,00	ad-hoc	5,80	ad-hoc	51,03	15.310137	19.740232	35.052661	25,00	6.525,00	39.394,12
30 Discoteche, night club	-	-	ad-hoc	1,34	ad-hoc	11,80	3.537170	4.65193	8.102362	25,00	-	0,026
31 Aree scoperte	8	20.502,00	ad-hoc	0,58	ad-hoc	0,80	1.520455	0.311052	1.831597	25,00	512.550,00	48.754,83
32 Agriturismo	7	1.007,00	ad-hoc	1,62	ad-hoc	2,18	4.276280	0.844948	5.121227	25,00	25.175,00	6.505,00
00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.140</b>	<b>375.025,50</b>				<b>355,22</b>				<b>800,00</b>	<b>9.375.637,50</b>	<b>9.375.637,50</b>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to come da originale

**IL PRESIDENTE**  
F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 05.06.2025

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to COLAIEZZI MARIELLA**